

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02174

**MINISTERO DELL'INTERNO****Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata «Battistero», in Cremona**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione denominata «Battistero», con sede in Cremona.

21A02138

**Soppressione della Casa di Procura della Congregazione delle Religiose del Santo Angelo Custode, in Roma**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2021, viene soppressa la Casa di Procura della Congregazione delle Religiose del Santo Angelo Custode, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

21A02139

**Incorporazione con effetto estintivo della Confraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio e del Beato Bernardino Realino nella Confraternita Maria SS. Addolorata, in Lecce, che contestualmente muta la denominazione.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2021, è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale l'Arcivescovo Metropolitano di Lecce ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Confraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio e del Beato Ber-

nardino Realino nella Confraternita Maria SS. Addolorata, entrambe con sede in Lecce, che contestualmente assume la denominazione di «Arciconfraternita Maria SS. Addolorata e Maria SS. del Buon Consiglio».

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'Arciconfraternita Maria SS. Addolorata e Maria SS. del Buon Consiglio, con sede in Lecce, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Confraternita di Maria SS.ma del Buon Consiglio e del Beato Bernardino Realino, con sede in Lecce, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

21A02140

**Incorporazione con effetto estintivo della Confraternita Maria SS. Immacolata nella Confraternita Buona Morte ed Orazione, in Lecce, che contestualmente muta la denominazione.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 2021, è conferita efficacia civile al provvedimento con il quale l'Arcivescovo Metropolitano di Lecce ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Confraternita Maria SS. Immacolata nella Confraternita Buona Morte ed Orazione, entrambe con sede in Lecce, che contestualmente assume la denominazione di Arciconfraternita «Buona Morte ed Orazione e Immacolata».

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'Arciconfraternita «Buona Morte ed Orazione e Immacolata», con sede in Lecce, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Confraternita Maria SS. Immacolata, con sede in Lecce, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

21A02141

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Mancata conversione del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».**

Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021».

21A02164

